



Business Partner srl

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Documento:	Regolamento Organismo di Vigilanza		
Approvato da:	AU – MALLONE PASQUALE ANTONIO	in data:	12/12/2019

PREMESSE	3
ART. 1 – ORGANO DI VIGILANZA	3
ART. 2 – NOMINA	4
ART. 3 – REQUISITI E DECADENZA.....	5
ART. 4 – RINUNCIA E SOSTITUZIONE.....	6
ART. 5 – CONFLITTI DI INTERESSE, CONCORRENZA.....	6
ART. 6 – AUTONOMIA	7
ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI.....	7
ART. 8 – POTERI.....	9
ART. 9 – RIUNIONI	10
ART. 10 - PROCEDURE	10
ART. 11 – ATTIVITÀ DI VERIFICA	11
ART. 12 – SEGNALAZIONI	11
ART. 13 – COMUNICAZIONI AI FINI DELLE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI.....	12
ART. 14 – OBBLIGHI.....	12
ART. 15 – REMUNERAZIONE E RIMBORSI SPESE	12
ART. 16 - POTERI DI SPESA, NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI.....	13
ART. 17 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO.....	13
ART. 18 – RIVALSA.....	13

PREMESSE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'OdV di Business Partner Srl nel rispetto dei poteri di autonomia ed indipendenza di cui è dotato l'Organismo di Vigilanza stesso, è parte integrante ed inscindibile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Business Partner Srl, costituendone uno degli elementi più importanti ai fini della sua effettiva attuazione.

La funzione del presente Regolamento è dunque quella di definire le modalità comportamentali e procedurali (autorganizzazione) per l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza. Lo stesso Regolamento è stato redatto dall'OdV successivamente all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di Business Partner Srl e costituisce manifestazione dei propri poteri di autodeterminazione e del pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica.

ART. 1 – ORGANO DI VIGILANZA

Con delibera del 12/12/2019 l'assemblea dei soci della Business Partner Srl, sentito il Sindaco Unico, ha nominato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (l'"Organismo" o l'"OdV") deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla Business Partner Srl (il "Modello").

L'Organismo è composto da 1 membro che deve rispettare i requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, per i motivi che si indicano di seguito.

Autonomia

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con libertà di azione e di autodeterminazione, in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte della Società vigilata ed in particolare dal Vertice Aziendale e dall'intero Management. L'Organismo di Vigilanza è dotato di una concreta facoltà di autoregolamentazione della propria attività, garantita dalla Società anche attraverso l'attribuzione allo stesso di un'autonomia di spesa a valere su una dotazione finanziaria messa a disposizione. Tale Fondo cassa potrà essere utilizzato per la formazione, l'aggiornamento professionale, le eventuali attività di supporto necessarie per l'efficace svolgimento della funzione e per quant'altro necessario allo svolgimento delle attività.

Indipendenza

L'Organismo di Vigilanza agisce in assenza di conflitto di interessi e di dipendenza nei confronti della Business Partner Srl. Il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza non sono vincolati in alcun modo da rapporti di dipendenza di alcun genere con la società o con alcuno dei soci, amministratori, dirigenti e dipendenti.

Onorabilità

Il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza non sono interdetti, inabilitati, falliti, non hanno procedimento penali pendenti, sono incensurati ed hanno il pieno godimento dei diritti civili.

Professionalità

Il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza sono pienamente idonei allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge in quanto possiedono competenze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento delle attività di vigilanza.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un monitoraggio continuo e costante sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Tale attività è realizzata mediante la ricezione di adeguati flussi informativi inviati dalla Società, l'organizzazione di riunioni periodiche nel corso delle quali è redatto un verbale delle attività svolte, l'effettuazione di verifiche a campione, il rapporto continuo e costante con gli organi societari, nonché con i dirigenti e i dipendenti della Società stessa.

Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui sopra, costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'OdV. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza in caso di organo collegiale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione delle riunioni, alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse e al coordinamento dei lavori dell'OdV.

ART 2 – NOMINA

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera dall'assemblea dei soci, [sentito il parere dell'Organo di Controllo e del Revisore].

L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte dell'Organo Amministrativo a tutti i livelli aziendali, mediante la circolazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dall'assemblea dei soci all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

L'OdV cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di cd. prorogatio) fino a nuova nomina del/i componente/i dell'Organismo stesso.

ART. 3 – REQUISITI E DECADENZA

La nomina del/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, nonché soggetti apicali della Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre società del gruppo;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per il/i componente/i dell'OdV le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione dell'impatto, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

ART. 4 – RINUNCIA E SOSTITUZIONE

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza o il componente in caso di organo monocratico potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

L'Organismo di Vigilanza o il suo membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede alla sua o loro sostituzione con apposita deliberazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Il/I membro/i dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

ART. 5 – CONFLITTI DI INTERESSE, CONCORRENZA

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da un protocollo [per protocollo deve intendersi ogni procedura adottata dalla Società quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001], uno o più membri dell'OdV si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tali soggetti devono comunicare ciò immediatamente all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo (nonché gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, in caso di organo collegiale, a nominare un sostituto in caso di organo monocratico.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c..

Al/ai componente/i dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ART. 6 – AUTONOMIA

L'Amministrazione della Business Partner Srl garantisce all'OdV la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

L'Amministrazione della Business Partner Srl assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV.

L'Amministrazione della Business Partner Srl mette a disposizione dell'OdV, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta, fermo, comunque, per l'Organo Amministrativo, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del Modello.

ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei Responsabili delle Funzioni aziendali interessate, ove ritenuto necessario coinvolgendo negli audit anche direttamente i referenti operativi;

- effettuare, senza preavviso, nelle aree esposte al rischio di commissione dei reati presupposto, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse Funzioni aziendali e dall'Organo Amministrativo, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati presupposto, con la collaborazione dei Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai Responsabili di ciascuna area esposta al rischio di commissione dei reati presupposto le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettiva attuazione e l'adeguatezza del Modello;
- raccogliere le segnalazioni provenienti da qualunque dipendente e/o soggetto comunque interessato in relazione a: eventuali carenze e/o criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, situazioni che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure di prevenzione dei reati previste dal Modello, le informazioni raccolte o pervenute durante lo svolgimento della propria attività, l'evidenza documentale delle varie attività svolte, la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i Responsabili di funzioni o aree esposte al rischio di commissione dei reati presupposto assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure e delle eventuali altre disposizioni emanate ai fini dell'efficace e corretto svolgimento della funzione;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con gli Organismi di Vigilanza delle Società controllate al fine di consentire alle stesse di adottare modelli di organizzazione e gestione in linea con i principi del Modello, nel quadro delle linee generali di gruppo emanate dalla Società.

L'affidamento e l'effettivo svolgimento dei predetti compiti da parte dell'Organismo di Vigilanza è presupposto indispensabile per l'esonero della Società dalla responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sia che gli stessi siano stati commessi da soggetti apicali della Società stessa, che da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

ART. 8 – POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di

miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Tali informazioni e documenti sono trattati nel rispetto di quanto stabilito in materia di privacy dal D.Lgs. 193/2003 s.m.i. e dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679) e, in caso di informazioni e dati *price sensitive*, in conformità alle disposizioni del T.U.F. sull'insider trading (artt. 180 e ss. del D.Lgs. 58/1998).

ART. 9 – RIUNIONI

L'OdV si riunisce con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Organo Amministrativo della Business Partner Srl.

L'OdV svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere revocato dall'Organismo stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente, l'Organo Amministrativo provvede alla cooptazione di altro componente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'Organismo di Vigilanza o in caso di organo monocratico alla nomina di un sostituto.

ART. 10 - PROCEDURE

L'OdV deve riunirsi almeno quattro volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti amministrativi attinenti alle aree di rischio.

Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale.

Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'OdV.

ART . 11 – ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'OdV provvede ad una pianificazione annuale/semestrale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- programmate, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'OdV;
- spot, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza informa dell'attività svolta l'Organo Amministrativo della Business Partner Srl ogni qualvolta risulti opportuno e, in ogni caso, almeno con cadenza semestrale.

Su base annuale, l'Organismo di Vigilanza predispone inoltre una relazione indirizzata all'Organo Amministrativo, sottoscritta da tutti i suoi componenti,

avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- il piano operativo e di lavoro per l'anno successivo.

Alla relazione si accompagna il rendiconto delle spese eventualmente sostenute con la dotazione finanziaria a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di necessità, la richiesta motivata di adeguamento della dotazione finanziaria.

ART. 12 – SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i mezzi tecnici, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. In particolare è titolare di un indirizzo di posta elettronica dedicato (odv@pec.bpsrl.net) messo a conoscenza di tutti i soggetti interessati, inclusi i dipendenti, i dirigenti, i soci e gli altri organi societari, quale strumento per l'attuazione dei flussi informativi con l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato di ogni aspetto rilevante che interessa la Business Partner Srl, dall'altra deve interagire con l'Organo Amministrativo, i soci, i dirigenti ed i dipendenti interessati.

I flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza sono archiviati a cura dello stesso attraverso gli strumenti operativi e informatici messi a disposizione.

Tale documentazione non è accessibile alle persone non esplicitamente autorizzate dall'OdV.

L'Organo Amministrativo della Business Partner Srl che sia venuto a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio deve avvertire senza ritardo l'OdV.

ART. 13 – COMUNICAZIONI AI FINI DELLE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

La Business Partner Srl ha definito, così come descritto all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo, un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti contrari alle regole stabilite dal Codice di Comportamento, dal Modello stesso e dalle procedure organizzative interne aziendali che ne costituiscono parte integrante. Su tale aspetto si rinvia a quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella parte in cui disciplina le modalità ed i casi in cui opera il sistema disciplinare, da intendersi qui integralmente richiamato.

ART. 14 – OBBLIGHI

Il/i componente/i dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

Il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 – REMUNERAZIONE E RIMBORSI SPESE

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Al/ai componente/i dell'OdV spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ART. 16 - POTERI DI SPESA, NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget di spesa di volta in volta determinato dall'Organo Amministrativo su base annuale.

L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

ART. 17 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'OdV ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento.

ART. 18 – RIVALSA

La Business Partner Srl si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale.

Il presente Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Business Partner Srl sarà allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo, costituendone parte integrante, e sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001 mediante pubblicazione del Modello stesso su apposita pagina del sito web aziendale.

L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01